



Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi”, Carvico

Ministero dell’Istruzione

Regolamento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica presso l’IC E.Fermi di Carvico

Approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n.101 del 20 maggio 2020



Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali d'Istituto dell'IC E.Fermi di Carvico (di seguito, Istituto), di cui all'art. 1 del Regolamento d'Istituto.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche" si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che i componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'Istituto.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della seduta;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale.
3. E' considerata tecnologia idonea la videoconferenza sui sistemi *cloud* dell'Istituto, con accesso esclusivo attraverso gli account istituzionali della scuola.
4. Non possono essere adottate diverse tecnologie se non previo parere vincolante di compatibilità tecnica del Dirigente dell'Istituto.

Art. 4

Materie oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. La seduta telematica può essere utilizzata per le riunioni degli organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presuma la necessità di discussione collegiale in presenza.
2. In ogni caso le sedute telematiche sono adottate qualora lo svolgimento in presenza, che resta la modalità ordinaria delle riunioni degli organi collegiali, esponga i partecipanti ad un rischio per la salute ovvero si versi in fattispecie di forza maggiore, che rendano impossibile ovvero eccezionalmente gravoso l'adunanza nelle sedi dell'Istituto.



Art. 5 ***Convocazione***

1. La convocazione delle sedute degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata tramite circolare interna con firma di presa visione, limitatamente alle riunioni degli organi collegiali composti da soli docenti, ovvero per posta elettronica agli indirizzi istituzionali d'Istituto dei componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

Nell'email di convocazione deve essere indicato il codice univoco della riunione, generato dal sistema di videoconferenza.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che sarà utilizzato (mediante trasmissione del link alla stanza virtuale del sistema di videoconferenza d'Istituto) e di cui il componente dell'organo collegiale garantisce di fare uso esclusivo e protetto.

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui al presente articolo dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione tramite apposita funzionalità del sistema *cloud* (tasto di accettazione nell'email di convocazione della seduta).

4. Non sono ammesse sedute in modalità mista, in cui alcuni partecipanti siano riuniti in presenza e altri partecipino in modalità telematica.

Art. 6 ***Svolgimento delle sedute***

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Quando le sedute sono pubbliche e sono svolte in modalità telematica, gli uditori sono ammessi previa richiesta di partecipazione, da inoltrare al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno due ore prima della seduta.

Il termine di presentazione di istanza di partecipazione è perentorio e non possono essere accettate domande di partecipazione tardivamente presentate.

3. Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti richiesti per le convocazioni ordinarie di cui all'art. 3 del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni particolari che regolano il funzionamento dei singoli organi.

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante o, in subordine, al Presidente verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, dell'avvenuto accesso all'aula virtuale in cui si svolge l'adunanza.

Art. 7 ***Deliberazioni***

Qualora non sia richiesta per la validità della deliberazione la registrazione del numero di astenuti, favorevoli e contrari, è ammessa l'approvazione per *consensus*.



Art. 8

Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei partecipanti, quale risulta dalla funzione di log della partecipazione alla riunione del sistema *cloud* di videoconferenza, identificata dal codice univoco riunione, che attesta le presenze e le assenze;
 - c) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo e dà avvio alla trattazione, a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite la procedura di videoconferenza, che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - e) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta nella riunione a distanza;
 - f) il contenuto delle deliberazioni formatesi su ciascun argomento dell'ordine del giorno per cui è prevista la deliberazione;
 - g) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
3. I verbali delle riunioni telematiche sono stampati, firmati dal Segretario e dal Presidente e inseriti nell'unica raccolta dei verbali degli organi collegiali dell'Istituto, comprendente sia i verbali delle sedute in modalità ordinaria in presenza che delle sedute in modalità telematica.

Art. 9

Divieti

1. Non è consentita la registrazione delle sedute da parte dei singoli componenti l'organo collegiale.
2. I partecipanti alla riunione sono tenuti ad effettuare l'accesso alla videoconferenza esclusivamente da un locale idoneo a garantire la riservatezza della discussione, nelle materie in cui tale riservatezza sia obbligatoria.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Istituzione scolastica.